

REGOLAMENTO (CE) N. 2034/2003 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2003

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, di Taiwan, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

D. MOTIVAZIONI DEL RIESAME

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in appresso denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA DI RIESAME

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Charder Electronic Co., Ltd (in appresso denominata «il richiedente»), un produttore esportatore di Taiwan (in appresso denominato «il paese interessato»).

B. PRODOTTO

- (2) I prodotti oggetto del riesame sono le bilance elettroniche per il commercio al dettaglio aventi una capacità di peso pari o inferiore a 30 kg, con indicazione digitale del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o meno di dispositivo di stampa di questi dati), originarie di Taiwan (in appresso denominato «il prodotto in esame»), dichiarate di solito al codice NC ex 8423 81 50 (codice TARIC 8423 81 50 10). Il codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

C. MISURE IN VIGORE

- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti con regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio ⁽²⁾: ai sensi di tale regolamento, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario di Taiwan e fabbricato dal richiedente sono soggette a dazi antidumping definitivi del 13,4 %, fatta eccezione per talune società espressamente indicate soggette ad aliquote individuali del dazio.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42.

- (4) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° settembre 1998 e il 31 agosto 1999 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta iniziale»); afferma inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.
- (5) Il richiedente sostiene infine di aver iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E. PROCEDURA

- (6) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.
- (7) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale della società richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.
- a) *Questionari*
- (8) Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.
- b) *Raccolta di informazioni e audizioni*
- (9) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno delle medesime.
- (10) La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.